

**Legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 (BUR n. 43/1997)**

**ALLEVAMENTO PER FINI ESPOSITIVI ORNAMENTALI O  
AMATORIALI DI SPECIE ORNITICHE NON CACCIABILI NATE  
IN CATTIVITA'**

**Art. 1 - Ambito di applicazione.**

1. Gli allevamenti a scopo espositivo, amatoriale o ornamentale di uccelli nati in cattività appartenenti alla fauna selvatica di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non oggetto di caccia, sono soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente.

**Art. 2 - Requisiti.**

1. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che il richiedente dimostri la legittima provenienza dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. La provenienza dei soggetti può essere attestata dal richiedente anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

**Art. 3 - Presentazione delle domande.**

1. Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, i richiedenti, nella domanda, devono:

- a) indicare le generalità e la residenza, nonché l'indirizzo ove ha sede l'allevamento, qualora lo stesso sia dislocato in luogo diverso da quello di residenza;
- b) allegare l'elenco delle specie che intendono allevare con possibilità di integrarle previa segnalazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

**Art. 4 - Autorizzazione.**

1. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia territorialmente competente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

**Art. 5 - Inanellamento.**

1. I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito dalla Provincia.

2. I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell'allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato, e fornito dall'amministrazione provinciale o da associazioni riconosciute.

3. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornitologi italiana (FOI) l'anello inamovibile corrisponde a quello previsto dall'associazione stessa e il numero di matricola assegnato all'allevamento della Provincia si identifica con il relativo Registro nazionale allevatori (RNA).

#### **Art. 6 - Registro.**

1. Presso ogni allevamento deve essere tenuto, a cura dell'allevatore, un apposito registro predisposto e vidimato dalla Amministrazione provinciale.

2. Nel registro di cui al comma 1 devono essere annotati il numero dei riproduttori, le relative natalità e mortalità, gli acquisti e le cessioni.

3. L'allevatore deve rilasciare all'eventuale acquirente una attestazione di provenienza su specifici moduli vidimati dall'amministrazione provinciale in cui sono riportati i seguenti dati:

- a) specie a cui appartiene il soggetto;
- b) estremi di identificazione dell'anello;
- c) dati anagrafici dell'acquirente.

4. Il documento di cui al comma 3 attesta il legale possesso del soggetto ceduto e lo deve accompagnare in caso di eventuali nuove cessioni.

#### **Art. 7 - Manifestazioni fieristiche.**

1. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati, possono essere esposti e ceduti esclusivamente esemplari muniti di anello inamovibile chiuso così come previsto all'articolo 5, nonché provenienti da allevamenti autorizzati.

#### **Art. 8 - Vigilanza.**

1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge spettano alle Province.

## **Art. 9 - Sanzioni.**

1. Chiunque alleva le specie di cui all'articolo 1 senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6 e 7, è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.

3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, si applicano le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Art. 10 - Norma transitoria.**

1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge detengono soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione provinciale competente entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge, al fine di ottenere l'autorizzazione all'allevamento.

## **Art. 11 - Norma finanziaria.**

1. Per gli oneri relativi all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, le Province utilizzano quota parte dei proventi introitati ai sensi all'articolo 39, comma 1, lettera a) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

## **Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## SOMMARIO

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Art. 1 - Ambito di applicazione. ....      | 1 |
| Art. 2 - Requisiti. ....                   | 1 |
| Art. 3 - Presentazione delle domande. .... | 1 |
| Art. 4 - Autorizzazione. ....              | 1 |
| Art. 5 - Inanellamento. ....               | 1 |
| Art. 6 - Registro. ....                    | 2 |
| Art. 7 - Manifestazioni fieristiche. ....  | 2 |
| Art. 8 - Vigilanza. ....                   | 2 |
| Art. 9 - Sanzioni. ....                    | 3 |
| Art. 10 - Norma transitoria. ....          | 3 |
| Art. 11 - Norma finanziaria. ....          | 3 |
| Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza. ....    | 3 |